Deliberazione G.Reg. PUGLIA 24-06-1999, n. 786

D.Lgs. 30-12-1992 n. 530 art. 4 (Procedura di classificazione delle zone acquee di produzione e di stabulazione destinate alla molluschicoltura). Approvazione nuova classificazione.

(B.U.R. 15-07-1999, n. 74)

Preambolo

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 9, confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce:

- II D.lgs. 30-12-1992 n. 530 concernente "Attuazione della direttiva 91/492 CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione del molluschi bivalvi vivi" all'art. 4 stabilisce che le Regioni procedono alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione entro 90 giorni dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione dello stesso decreto, secondo i criteri previsti da detto regolamento e i requisiti stabiliti nell'allegato Cap. I;
- Le stesse Regioni sono tenute a trasmettere al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente e della Marina Mercantile, le mappe delle zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare i confini di ciascuna zona (art. 4, c. 2); copia della stessa documentazione sarà trasmessa alle A.S.L. e alle Capitanerie di Porto della Regione;
- In attesa della emanazione del citato Regolamento peraltro allo stato non ancora avvenuta, il Ministero della Sanità con nota circolare prot. 703/3164/1647 del 20-3-1996 ha chiarito e la nuova classificazione poteva essere effettuata avvalendosi del combinato disposto di cui ai Cap. I e V dell'allegato al D.lgs. 530/92, sulla base di criteri tecnici forniti con la stessa circolare alla quale le Regioni dovevano attenersi, ancorchè non vincolanti, per rendere omogenee le procedure di classificazione in ambito nazionale;
- Con Deliberazione di n. 3562 del 8-8-1996 ad oggetto "D.L.vo 530 del 30-12-1992 art. 4 (procedure di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione). Adempimenti" la G.R. affidato all'Istituto di Chimica della Facoltà di Medicina Veterinaria della Università degli Studi di Bari, in collaborazione con altri istituti scientifici secondo i piani e progetti presentati e allegati alla stessa deliberazione, l'indagine tecnico scientifica conoscitiva per la classificazione delle acque costiere e lagunari della Regione, in attuazione dell'art. 4 del D.L.vo 530/92 e la redazione delle relative mappe con allegate le radiali di prelevamento;
- con la citata deliberazione, la GR. ha inoltre stabilito le modalità della esecuzione dei lavori, la consegna, i termini i costi e i pagamenti rinviando con apposito atto conclusivo la approvazione formale degli atti tecnici consistenti in:
- Relazione Generale sulle attività svolte negli anni 1996/97;
- Copia eliografica delle mappe di classificazione composte da tavole in scala 1:25.000;
- Copia eliografica delle radiali di prelievo composte da tavole in scala 1:25.000;
- Difficoltà di ordine burocratico e amministrativo nella erogazione degli acconti finanziari, nonché problemi logistici organizzativi nella fase di campionamento e avversità delle condizioni meteo-marine non hanno consentito il rispetto dei tempi previsti, attesa la notevole complessità e la vastità degli ambiti costieri destinati a molluschicoltura nella Regione Puglia; talché i lavori si sono protatti al di là delle previsioni;
- In allegato alla nota prot. 342/N a firma del Direttore del Laboratorio Provinciale di Biologia Marina di Bari sono pervenuti in data 49-1998, all'Assessorato regionale alla Sanità, gli esiti conclusivi del monitoraggio sullo stato igienico sanitario delle acque destinate alla molluschicoltura contenuti nella relazione tecnica e relative cartografie, affidato all'Istituto di chimica della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari con la citata deliberazione di G.R. n. 3562 dell'8-8-1996;
- Successivamente il Servizio Veterinario Regionale ha provveduto ad analizzare i predetti atti tecnici, e, al fine di procedere alla validazione, ha convocato per gli approfondimenti ritenuti necessari gli Istituti di ricerca scientifica coinvolti nell'indagine ivi compreso l'Istituto di Chimica affidatario e coordinatore dei lavori;
- A seguito di tale procedura viene confermato che le risultanze degli accertamenti contenuti nella relazione tecnica e le relative cartografie sono conformi alle procedure indicate dal Ministero della Sanità e alle modalità stabilite nella Deliberazione di G.R. n. 3562 dell'8-8-1996 e quindi congrue al soddisfacimento degli adempimenti di cui all'art. 4 del D.L.vo 530/92,

come attestato, tra l'altro nella nota prot. 071/99 del 31-3-1999 a firma del Direttore dell'Istituto di Chimica della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari, quale Istituto affidatario dei lavori:

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione."

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della legge n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. a).

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del consequente atto finale:

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del Dirigente dell'ufficio e dal Dirigente di settore;
- A VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;

Delibera

- di approvare per le motivazioni in narrativa espresse, la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura (allevamento, libera raccolta e stabulazione) ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30-12-1992 n. 530, e per essa le zone di acqua costiera e salmastre individuate come zone A e zone B nelle cartografie allegate (allegato A) facenti parte integrante del presente provvedimento;
- di vietare la produzione, la raccolta e la stabulazione dei molluschi bivalvi nelle zone di che si estendono per un raggio di 500 metri dalle fonti di inquinamento indicate in nero nella cartografie in questione;
- di precisare che la delimitazione delle aree classificate nella parte esterna, in mare aperto e in parallelo alla costa è stabilita convenzionalmente e coincide con il limite di cattura delle principali specie di molluschi bivalvi;
- di demandare ai Servizi Veterinari delle A.S.L. della Regione la attuazione del programma di sorveglianza delle zone di produzione e di stabulazione di cui al presente provvedimento secondo le procedure tecniche stabilite dal Ministero della Sanità con nota circolare prot. 600.9/31.64/1249 del 9-4-1998;
- di procedere con atti successivi alle eventuali classificazioni complementari e/o alla revisione della presente classificazione, qualora vengono acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici programmi di indagine, nuovi elementi conoscitivi, e comunque ogni tre anni;
- di riservarsi di approvare ulteriore classificazione di zone di acque sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 343 dell'8-8-1996 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi non comprese nelle zone di cui alla presente classificazione;
- di revocare la deliberazione di G.R. n. 3061 dell'8-6-1992 di classificazione delle acque ai sensi della Legge 192/77 in quanto sostituita dalla classificazione di cui al presente atto;
- di demandare al Presidente della G.R. la abrogazione dell'art. 1 del D.P.G.R. 343/96 con il quale in attesa della presente classificazione, veniva regolamentata la fase transitoria tra il regime della vecchia classificazione di cui alla Deliberazione di G.R. n. 3061/92 e quello di cui alla presente classificazione e che pertanto cessa con l'approvazione del presente atto;
- di demandare al Dirigente del Settore Sanità la predisposizione dei conseguenti atti di liquidazione ad erogazione delle somme spettanti agli Istituti di Ricerca coinvolti per la classificazione delle acque;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15-7-1997 n. 127;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lett. h).

Allegato A (omissis)

Vedi Allegato A Deliberazione Giunta Regionale 24/6/1999 n. 785